



Comune di Napoli
IX Municipalità
Piazza Giovanni XXIII n. 2
IV Commissione

Al Presidente IX Municipalità

Al Direttore IX Municipalità

ODG : Proposta al Consiglio di Municipalità

Premesso che

Il direttore di Municipalità ha proposto una modifica al Regolamento della stessa (PG72024/583522 del 28/06/2024), considerato che il regolamento delle Municipalità ricalca il Regolamento del Comune di Napoli, si suggerisce di riunire la Commissione Consiliare per il Regolamento del Comune di Napoli, con la partecipazione dei Presidenti delle Commissioni Consiliari delle Municipalità che hanno la Delega ai Regolamenti al fine di armonizzare gli stessi tra consiglio Comunale e Municipalità.

Pertanto

si rigetta il Secondo Punto all'ODG di cui alla Convocazione del Consiglio Municipale del giorno 23/07/2024 convocato con PG/2024/644244 del 18/07/2024 a firma del Presidente della Municipalità "Modifica Regolamento interno Consiglio di Municipalità: durata partecipazione dei Consiglieri alle sedute"

IV Commissione Consiliare

PG/2024/646664

Data 19/07/2024 11:06

Al Servizio Coordinamento delle
Municipalità e Decentramento

Alle Direzioni di Municipalità

e p.c. Al Direttore Generale

Oggetto: Art. 82, comma 11, del TUEL – effettiva partecipazione dei consiglieri a sedute di Consiglio e di commissione.

Con nota PG/2024/132185 del 9.2.2024 il Direttore della Municipalità 9 ha chiesto alla scrivente di *“valutare l’opportunità di richiedere alla competente Commissione Comunale di procedere ad una modifica del regolamento comunale”* volta a disciplinare la durata minima della partecipazione dei consiglieri alle sedute degli Organi di cui fanno parte.

L’art. 82, comma 11, del D. Lgs. 267/2000 demanda all’autonomia regolamentare la definizione dei *termini* e delle *modalità* con cui determinare l’*effettiva partecipazione* dei consiglieri alle sedute del Consiglio e delle commissioni, a cui è subordinata l’erogazione dei gettoni di presenza ai consiglieri municipali.

Né il Regolamento delle Municipalità né i Regolamenti interni hanno definito in alcun modo i termini e le modalità richiesti dalla norma. Pertanto, con nota PG/2024/94013 del 30.1.2024, in riscontro ad una richiesta di parere formulata da alcuni consiglieri municipali, la scrivente ha evidenziato che il vigente testo del comma 11 è frutto di modifiche apportate al testo originario dell’art. 82 del TUEL nell’ambito di un’azione riformatrice volta a contenere i costi della politica (in tali sensi il parere del Ministero dell’Interno del 29.9.2011). La Presidenza della Municipalità è stata, quindi, invitata ad una *“riflessione sull’opportunità di inserire nella disciplina regolamentare interna apposita norma regolamentare che indichi la durata minima della partecipazione, affinché la stessa possa ritenersi significativa ai fini dell’esercizio del mandato.”*



Facendo seguito alla citata nota a firma del Direttore della Municipalità 9, si coglie l'occasione per chiedere ai destinatari in indirizzo di valutare l'opportunità di definire nella disciplina regolamentare le condizioni affinché la partecipazione dei consiglieri alle sedute possa considerarsi *effettiva* ai sensi del citato art. 82, comma 11, del TUEL.

Il Segretario Generale
Monica Cinque



Firmato digitalmente da:
MONICA CINQUE
Firmato il 14/02/2024 17:36
Seriale Certificato: 23084970
Valido dal 10/08/2021 al 10/08/2024
InfoCert Firma Qualificata 2

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sul presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).

Istruttoria a cura del funzionario Simona Lombardi



Le Direzioni di Municipalità

PG/2024/275400 del 25.03.2023

Ai Presidenti delle Municipalità

e p.c.

Al Segretario Generale

Al Direttore Generale

Al Capo di Gabinetto

**Oggetto: Art. 82, comma 11, del T.U.E.L. Nota PG/2024/147756 del Segretario Generale.
Proposta di modifica e/o integrazione Regolamenti Interni delle Municipalità**

In riscontro al quesito (PG/2024/132185 del 9.02.2024) formulato dal Direttore della Municipalità 9 circa l'opportunità di sottoporre alla competente Commissione Comunale una modifica regolamentare tesa a disciplinare la durata minima della partecipazione dei consiglieri alle sedute degli organi di cui sono parte, il Segretario Generale ha reso parere con nota PG/2024/147756.

In particolare, il Segretario Generale ha evidenziato che la materia in esame trova la propria cornice normativa nel disposto dell'art. 82, comma 11, del T.U.E.L. che, nell'affermare il principio per cui la corresponsione dei gettoni di presenza è espressamente subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere al Consiglio e/o alle Commissioni, devolve all'autonomia regolamentare dell'Ente locale la disciplina dei termini e della modalità idonei a definire la nozione di effettività della partecipazione.

Sulla scorta di tale premessa e rilevato il *vulnus* di disciplina che, sul punto, caratterizza tanto il Regolamento delle Municipalità quanto i Regolamenti interni, i Direttori di Municipalità hanno inteso avviare un approfondito ed opportuno confronto in esito al quale ritengono necessario l'esercizio della potestà regolamentare sulla tematica, con l'obiettivo di definire le condizioni affinché la partecipazione dei consiglieri alle sedute degli organi collegiali di cui sono parte possa dirsi *effettiva* ai sensi del citato art. 82, comma 11, evidenziando che tale disposizione è stato oggetto di apposita novella (art. 76, comma 3, legge n. 133 del 2008).

In tal senso militano le seguenti circostanze.

La potestà regolamentare, nel caso di specie, riveste natura doverosa, atteso che il citato art. 82, comma 11, prescrive, in relazione all'effettività della partecipazione che *"il regolamento ne stabilisce termini e modalità"*, risultando, per l'effetto, chiaro il carattere cogente dell'intervento in materia da parte della fonte secondaria.

Tale fonte è chiamata a definire termini e modalità dell'*"effettiva partecipazione"* ovvero dell'elemento, come detto, al cui sussistere la legge riconosce il sorgere del diritto alla percezione dell'emolumento.

Si consideri, pertanto, la conseguenza dell'omessa disciplina di dettaglio, che finirebbe per frustrare irrimediabilmente la *ratio* della novella intervenuta a riformare la norma in esame e che, nel caso di specie, sarebbe ascrivibile all'inerzia dell'organo i cui componenti sono destinatari del beneficio.

In definitiva, l'intervento in sede regolamentare, finalizzato a circoscrivere il perimetro della *"effettiva partecipazione"* unicamente ai fini della corresponsione del gettone di presenza e impregiudicato il libero ed imprescindibile esercizio dell'attività politica e del mandato elettorale, costituisce un parametro necessario ai fini della concreta attuazione della norma del TUEL e del perseguimento dei relativi fini di contenimento dei costi di funzionamento degli organi istituzionali.

A rigore, infatti, l'omessa disciplina e l'assenza di congrui parametri di riferimento, non individuando i termini della effettiva partecipazione ovvero i presupposti per il riconoscimento del c.d. gettone di presenza, impone che tale emolumento debba essere accordato, in via meramente astratta, anche ove la partecipazione del Consigliere e/o Commissario si limiti ad una presenza in seduta per un tempo particolarmente esiguo.

A tal riguardo, appare significativo un pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione allorché afferma il seguente principio: *E' certo indubitabile che l'attività politica possa estrinsecarsi nelle più molteplici forme, di per sé non sindacabili dall'autorità giudiziariaQuel che rileva, invece, è che la corresponsione del gettone di presenza è subordinata dalla normativa dinanzi richiamata non già ad una qualsiasi – ed indeterminata – attività politica, convenzionale o meno che sia, bensì a quella specifica attività costituita dalla “effettiva partecipazione” del consigliere a consigli e commissioni”..... E certamente, secondo la Corte, non è possibile far rientrare nel concetto di “effettiva partecipazione”, la presenza limitata al tempo strettamente necessario a firmare il foglio di presenza prima dell'apertura della seduta” (Corte di Cassazione, sent. n. 32768/2021).*

Alla luce di tali premesse, gli scriventi, nell'esercizio dei propri compiti di assistenza tecnico – giuridica agli organi deliberanti competenti, hanno ritenuto di formulare la seguente ipotesi di modifica/integrazione dei Regolamenti interni delle rispettive Municipalità, ad integrazione della disciplina sul funzionamento del Consiglio Municipale e delle Commissioni già vigenti, in attuazione del citato art. 82, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000; ciò all'esito di un'esame della disciplina normativa e degli orientamenti interpretativi in materia, supportato anche da un'analisi comparativa di disposizioni regolamentari già vigenti in amministrazioni comunali di maggiori dimensioni demografiche, al fine di contemperare nel modo più efficace possibile le finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica con quelle di effettivo e pieno esercizio delle funzioni degli organi istituzionali:

Art Bis

“Ciascun Consigliere ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Municipale e delle Commissioni formalmente costituite.

Ai fini del conseguimento del gettone da parte del Consigliere, è necessaria la sua presenza per almeno due terzi della durata della seduta, attestata dal relativo verbale.

La dichiarazione dell'orario di chiusura della seduta da parte del Presidente è preceduta da un appello nominale avente funzione di accertare i consiglieri ancora presenti ai fini del riconoscimento del gettone di presenza, se dovuto, e dell'eventuale permesso dal lavoro.

Ai medesimi fini è onere dei consiglieri che sopraggiungono dopo il primo appello nominale o che abbandonano la seduta prima della conclusione di far constare tali circostanze al Presidente e al Segretario della seduta, che lo annota nel verbale.”

Tanto si rimette per l'esame ed il prosieguo di competenza, ferma restando l'attività istruttoria e di assistenza giuridica che le scriventi Direzioni si impegnano ad assicurare ai fini della formalizzazione di apposita proposta di deliberazione.

Sottoscritto digitalmente da (*)

I Direttori

Municipalità 1 Dr. Pasquale Del Gaudio

Municipalità 2 Dr.ssa Emilia Trifiletti

Municipalità 3 Dr.ssa Caterina Iorio

Municipalità 4 Dr.ssa Lucia Di Micco

Municipalità 5 Dr.ssa Giuseppina Sarnacchiaro

Municipalità 6 Dr.ssa Carmen Oliviero

Municipalità 7 Dr.ssa Roberta Sivo

Municipalità 8 Dr. Giuseppe Imperatore

Municipalità 9 Dr.ssa Antonietta Agliata

Municipalità 10 Dr. Luigi Loffredo

*La firma in formato digitale è stata apposta all'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005 NR 82 e S.M.I. (CAD).
Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 82/2005*

Firmato digitalmente da:

ANTONIETTA AGLIATA

Firmato il 09/02/2024 16:14

Seriale Certificato: 11779948

Valido dal 25/07/2022 al 25/07/2025

InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

COMUNE DI NAPOLI
Area Patrimonio
Servizio Politiche per la Casa

PG/2024 / **132185** del 09.02.2024

Alla Segretaria Generale
e p.c Al Presidente della Municipalità 9

Oggetto: Commissioni consiliari municipali - interpretazione dell'art. 66 del Regolamento delle Municipalità e degli artt. 22 e 23 del Regolamento interno della Municipalità 1.

Il parere espresso dalla S.V. afferente la tematica in oggetto indicata, veicolato tra i Direttori di Municipalità ha determinato la scrivente in relazione al punto: *“Pertanto, in coerenza con tale voluntas legis e tenuto conto dell’attenzione prestata dalla magistratura, anche penale, sulla correlazione esistente fra l’«effettiva partecipazione» e l’erogazione dei gettoni di presenza, si invita codesta Presidenza ad una riflessione sull’opportunità di inserire nella disciplina regolamentare interna apposita norma regolamentare che indichi la durata minima della partecipazione, affinché la stessa possa ritenersi significativa ai fini dell’esercizio del mandato”* ad inoltrare ai Presidenti delle Commissioni Consiliari della Municipalità 9 apposita nota rimessa in atti.

Alla stessa i Consiglieri hanno riscontrato evidenziando che si sarebbero attenuti esclusivamente all’attuale regolamento comunale che nulla in merito disciplina.

Ciò premesso si sottopone alla S.V. di valutare l’opportunità di richiedere alla competente Commissione Comunale di procedere ad una modifica del regolamento comunale onde consentire l’adeguamento da parte delle Municipalità.

Anticipatamente ringraziando si porgono saluti.

Il dirigente
dott.ssa A.Agliata

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. n. 85/2005 e ss.mm.ii, si attesta che la presente copia su supporto analogico è conforme, in tutte le sue componenti, al documento informatico originale da cui è stato tratto.



COMUNE DI NAPOLI
Area Patrimonio
Servizio Politiche per la Casa



Firmato digitalmente da:
ANTONIETTA AGLIATA
Firmato il 28/06/2024 14:12
Seriale Certificato: 11779948
Valido dal 25/07/2022 al 25/07/2025
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

PG/ **583522** del 28.06.2024

Al Presidente della Municipalità 9

Oggetto: modifica regolamento interno Consiglio Municipalità: durata partecipazione dei consiglieri alle sedute

Con nota PG/2024/147756 del 14/02/2024, indirizzata alle Direzioni di Municipalità, il Segretario Generale, nell'evidenziare che né il Regolamento delle Municipalità, né i Regolamenti interni hanno definito in alcun modo i termini e le modalità richiesti dal legislatore, invita a valutare l'opportunità di definire nella disciplina regolamentare le condizioni affinché la partecipazione dei consiglieri alle sedute possa considerarsi effettiva ai sensi del citato art. 82, comma 11, del TUEL, anche in uno spirito di contenimento dei costi della politica;

Con successiva nota PG/2024/275400 del 25.03.2023, i Direttori delle Municipalità, anche nell'esercizio dei propri compiti di assistenza tecnico – giuridica agli organi deliberanti competenti, all'esito di un esame della disciplina normativa e degli orientamenti interpretativi in materia, hanno indirizzato ai rispettivi Presidenti un'ipotesi di modifica/integrazione dei Regolamenti interni delle singole Municipalità, ad integrazione della disciplina sul funzionamento del Consiglio Municipale e delle Commissioni già vigenti, in attuazione del citato art. 82, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000, del seguente tenore:

“Art Bis

Ciascun Consigliere ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Municipale e delle Commissioni formalmente costituite. Ai fini del conseguimento del gettone da parte del Consigliere, è necessaria la sua presenza per almeno due terzi della durata della seduta, attestata dal relativo verbale. La dichiarazione dell'orario di chiusura della seduta da parte del Presidente è preceduta da un appello nominale avente funzione di accertare i consiglieri ancora presenti ai fini del riconoscimento del gettone di presenza, se dovuto, e dell'eventuale permesso dal lavoro. Ai medesimi fini è onere dei consiglieri che sopraggiungono dopo il primo appello nominale o che abbandonano la seduta prima della conclusione di far constare tali circostanze al Presidente e al Segretario della seduta, che lo annota nel verbale.”

Siffatta indicazione di modifica è altresì rimessa ai Direttori anche dal Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 01 del 24/01/2024, il quale, nella sezione operativa, alla voce Programma 01 - Organi istituzionali, Missione 01 – Servizi Istituzionali – Generali e di Gestione, con riferimento alla Municipalità 9, include tra gli obiettivi correlati all'arco temporale del Bilancio per l'anno 2024 “Adozione da parte del Consiglio Municipale di un Regolamento che dettagli lo svolgimento delle giunte e delle commissioni consiliari municipali, dalle modalità di convocazione alla gestione delle presenze.”;

Dalla disamina degli atti il regolamento interno della Municipalità 9 non risulta conforme al disposto dell'art. 82, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000 e che, pertanto, occorre provvedere ad una sua integrazione al fine di definire termini e modalità di effettiva partecipazione dei Consiglieri alle adunanze del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, ai sensi della normativa vigente nonché per garantire, in maniera più puntuale, il regolare funzionamento del Consiglio Municipale e delle sue articolazioni, nel rispetto dei principi costituzionali di adeguatezza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Ciò premesso si rimette alla S.V la proposta di delibera da portare in Consiglio per l'approvazione.

Per sola completezza di atti si evidenzia che la mancata attuazione potendo avere risvolti di natura contabile, determina di notificare la Procura Contabile

In attesa si porgono saluti.

Il Direttore
Dr.ssa Antonietta Agliata